

REP.GEN.N. 131091

RACC.N.17737

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue ed il giorno ventisette

del mese di settembre alle ore venti e minuti cinquanta.

In Novara, in Via dei Tornielli n. 6, presso la sede dell'associazione

avanti a me Dottor ENRICO COMOLA Notaio alla residenza di Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, senza l'assistenza dei testi per espressa rinuncia della comparente con il mio consenso, a norma della vigente Legge Notarile.

E' PERSONALMENTE COMPARSA LA SIGNORA:

MERIGO ANNARITA, nata a Novara il 10 ottobre 1971, residente a Novara, Viale Don Minzoni n.31, grafico che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della associazione LA NUOVA REGALDI con sede in Novara, Via Tornielli n. 6, Codice Fiscale n. 01837090032.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo la quale mi dichiara che per le ore venti e quarantacinque di questo giorno e nel luogo di cui sopra sono stati convocati gli associati della associazione predetta per costituirsi in Assemblea allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Approvazione della modifica dell'articolo 8 dello Statuto in

merito alla nomina degli Assistenti spirituali dell'Associazione e di altre eventuali piccole integrazioni.

Il Comparsente invita quindi me Notaio a far constare da verbale redatto nella forma di atto pubblico le risultanze dell'assemblea, relativamente alla Parte Straordinaria e le delibere che la stessa adotterà; la Parte Ordinaria verrà fatta constare con separato verbale.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza della assemblea, a sensi di legge e di statuto, la nominata Comparsente nella predetta sua qualità la quale constata:

- che oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo sono presenti i signori Consiglieri:

Coretta Massimiliano - Vice Presidente, Abis Irene, Albanese Lucia, Barbaglia don Silvio, Cavallo Alberto, De Maria Federico Kosmè, Dellupi Riccardo, Donaddio Massimo, Ferrante Paolo, Ferrari Stefano, Forgiarini Matteo, Gilodi Cecilia, Guida Riccardo, Mussetta Marco, Nicola Federico, Prandi Monica, Rovelli Federico, Sorgarello Corrado, Zanetta Emanuele;

- che sono presenti in proprio e per deleghe n. cinquantatre associati su un totale di n. cinquantatre associati;

- che le deleghe sono conformi al disposto di legge e rilasciate anche per la trattazione di altri argomenti non contemplati nell'Ordine del Giorno.



16/05/2011

Pertanto la Comparsa dichiara che la presente assemblea è regolarmente convocata, costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, Parte Straordinaria.

Passando a trattare quanto posto all'Ordine del Giorno il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario modificare le norme che regolano la nomina degli Assistenti Spirituali dell'Associazione così come previsto all'articolo 8 dello statuto sociale, prevedendo che la nomina venga effettuata dall'Ordinario Diocesano che sceglierà tra un terna di candidati proposta dal Consiglio Direttivo; nonchè modificare conseguentemente il comma c) dell'articolo 16 dello stesso statuto.

Il Presidente legge il nuovo testo dell'articolo 8 proposto, nonchè la modifica al comma c dell'articolo 16 dello statuto sociale.

Espongono quindi le ragioni per cui, se l'assemblea sarà d'accordo, sarebbe opportuno modificare anche l'art.7, riguardante la perdita della qualifica di socio, l'art.15, riguardante il Consiglio Direttivo e l'art.16, riguardante l'eliminazione del comma g) dello stesso articolo, in quanto "l'ubicazione dei centri operativi" era già inserita al punto e) dello stesso articolo.

Messa in votazione la proposta di deliberare sulle modifiche ai predetti articoli i presenti unanimi si esprimono in senso favorevole; il Presidente illustra quindi più dettagliatamente

	te all'Assemblea le modifiche agli articoli 7, 8, 15 e 16	
	dello statuto sociale ed invita l'Assemblea a deliberare in	
	merito.	
	L'Assemblea, sentita la esposizione del Presidente, all'una-	
	nimità	
	DELIBERA	
	di approvare quanto proposto dal Presidente e di modificare	
	conseguentemente gli articoli 7, 8, 15 e 16 dello statuto so-	
	ciale come segue:	
	"Art.7) Perdita della qualifica di socio	
	La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:	
	a) per decesso;	
	b) per recesso, quando il socio presenta per iscritto le pro-	
	prie dimissioni al Consiglio Direttivo;	
	c) per decadenza, in caso di inadempienza nel pagamento della	
	quota associativa annuale;	
	d) per esclusione, quando sia incorso in inadempienze degli	
	obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti o	
	dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo o quando siano	
	intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prose-	
	cuzione del rapporto associativo.	
	La decadenza in caso di inadempienza nel pagamento della quo-	
	ta associativa, protratta per l'intero anno sociale successi-	
	vo a quello di ammissione del socio, è automatica. In questo	
	caso, la decadenza è comunicata dal Presidente al socio inte-	

ressato.

Si precisa che la delibera di ammissione di un socio che non sia perfezionata dal pagamento della quota sociale annuale, come previsto dall'articolo 5 di questo statuto, ha vigore solo fino al termine dell'anno sociale durante il quale è avvenuta, dopo di che deve essere considerata nulla nella parte riguardante l'ammissione del socio inadempiente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o d'esclusione, il socio può ricorrere al collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Si precisa che, avendo diritto di votare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale, come previsto dall'articolo 10 di questo statuto, e che la delibera di ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale e il rilascio della relativa ricevuta, come previsto dall'articolo 5 di questo statuto, il Presidente o il Consiglio Direttivo convocano all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, solo i soci che risultino in regola alla data della firma della lettera di convocazione."

"Art.8) L'Assistente Spirituale Diocesano

L'associazione è tenuta ad avere un Assistente Spirituale Diocesano.

L'Assistente Spirituale Diocesano, il quale deve condividere le finalità dell'associazione, è l'unico membro di diritto del Consiglio Direttivo e non è eleggibile alla carica di Presidente o Vicepresidente.

L'Assistente Spirituale Diocesano dell'associazione è nominato dall'Ordinario Diocesano scegliendolo da una terna di candidati presentata dal Consiglio Direttivo. L'Assistente Spirituale Diocesano rimane in carica: fino alla scadenza del mandato, che dura tre anni; alla revoca della nomina da parte dell'Ordinario Diocesano; alla presentazione, per iscritto, delle dimissioni da tale funzione.

L'Assistente Spirituale Diocesano può chiedere ad altri sacerdoti di collaborare con lui nello svolgimento delle sue funzioni."

"Art.15) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a venticinque soci, eletti nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi durano in carica per il periodo di un esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, quale suo primo atto, elegge, tra i propri membri, il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente; preferibilmente, Presidente e Vicepresidente non de-

vono essere dello stesso sesso.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo e/o dall'associazione o in caso di revoca del mandato del Presidente e/o del Vicepresidente, il Consiglio provvederà a nuove elezioni e il nuovo Presidente e/o il nuovo Vicepresidente rimarrà/rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere e il Segretario.

Il Vicepresidente può essere nominato anche Tesoriere.

Potranno altresì essere nominati uno o più consiglieri delegati, con poteri e rappresentanza determinati all'atto della nomina.

Si ritengono automaticamente costituiti, all'interno del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza e il Coordinamento Generale. L'Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Assistente Spirituale Diocesano e, se nominato, dal Consigliere Delegato agli affari giuridici e statutari, e ha il compito di aiutare il Presidente nella conduzione degli affari sociali e nella gestione ordinaria dell'Associazione e delle iniziative approvate dal Consiglio Direttivo. Il Coordinamento Generale è composto dall'Ufficio di Presidenza e dai Consiglieri Delegati e ha il compito di coordinare tutta l'attività dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica, ad esclusione dei rimborsi

spesa documentati.


Le dimissioni dal Consiglio e/o dall'associazione, la decadenza o l'esclusione di singoli membri danno luogo alla sostituzione con il sistema della cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto con le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente, che decade con il Consiglio, è tenuto a convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio."

#### "Art.16) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera in merito:

- a) all'elezione del Presidente dell'associazione e del Vice-presidente e alla revoca dei mandati;
- b) alla nomina del Tesoriere, del Segretario e dei Consiglieri Delegati e alla revoca degli incarichi;
- c) all'indicazione della terna di candidati, da presentare all'Ordinario Diocesano, per la nomina dell'Assistente Spirituale Diocesano dell'associazione;
- d) alle iniziative da promuovere e ai criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione;
- e) all'organizzazione, alle modalità di coordinamento e alla dislocazione nel territorio della Diocesi delle varie attività;
- f) all'ammissione dei nuovi soci, su proposta del Presi-



dente;

g) alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

h) alla determinazione dell'ammontare, dei modi e dei tempi di versamento della quota associativa annuale;

i) all'ammontare del rimborso spese che gli associati dovranno versare all'associazione per l'utilizzo dei servizi, secondo l'attività che svolgono, l'impiego di attrezzature o

altro e l'utilizzo di strutture pubbliche e private da parte dell'associazione medesima;

l) all'acquisto di beni mobili ed immobili o attrezzature diverse;

k) all'assunzione di eventuale personale dipendente ed al corrispettivo economico da versare allo stesso;

l) alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

m) al regolamento relativo alle elezioni del Consiglio stesso, del Presidente e del Vicepresidente;

n) ad altri eventuali regolamenti;

o) alla dichiarazione di accettazione delle dimissioni del socio, di decadenza e di esclusione dell'associato;

p) al logo od integrazione della denominazione dell'Associazione;

q) ad ogni altra materia di interesse dell'Associazione, ad esclusione di quanto è di competenza dell'Assemblea."

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale nella sua versione integrale con le apportate modifiche, che io allego sotto la lettera A omessane lettura per dispensa della Comparente col mio consenso.

Prima di sciogliersi l'Assemblea conferisce al suo Presidente ogni potere e facoltà, affinché possa apportare al presente verbale quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che l'Autorità competente dovesse richiedere.

Null'altro essendoci all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea termina essendo le ore ventuno e minuti venticinque.

Spese ed imposte del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura, presente l'Assemblea, alla Comparente che lo approva ed in conferma con me lo sottoscrive.

Parte scritto di mio pugno e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su undici facciate di tre fogli fino a questo punto.

All'originale sottoscritto:

ANNARITA MERIGO

ENRICO COMOLA NOTAIO

Allegato "A" al Rep. Gen. N. 131.091/17.737

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA NUOVA REGALDI"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art.1) Costituzione e denominazione

E' costituita un'associazione culturale diocesana denominata

"La Nuova Regaldi".

La denominazione potrà essere integrata con un logo, con de-

libera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è costituita ai sensi del decreto legislativo

4 dicembre 1997 n°460 sugli enti non commerciali.

Art.2) Sede

L'associazione ha sede legale in Novara, via Dei Tornielli n°

6.

Art.3) Scopi

L'associazione, assumendo la denominazione di "La Nuova Re-

galdi" vuole proporre e perseguire, nell'ambito della Diocesi

novarese, finalità analoghe a quelle originarie della storica

"Regaldi" in Novara, finalità di carattere pedagogico e cul-

turale, declinando la forza profetica del Verbo evangelico

con le grandi sfide contemporanee. Ispirandosi, inoltre, alla

figura del Beato Pier Giorgio Frassati (Torino, 6 aprile 1901

- Torino, 4 luglio 1925), "La Nuova Regaldi" vuole promuovere

un "Progetto culturale" che sappia interagire con la molte-

plicità dei doni di ciascuno e che offra luoghi di formazione

capaci di leggere le grandi domande di senso dei giovani, avendo come punto di riferimento la parola del Vangelo interpretata dall'esperienza ecclesiale.

Essa potrà inoltre promuovere tutte le altre attività connesse ai suddetti scopi e favorire altresì la collaborazione, anche stipulando contratti o convenzioni, con associazioni, fondazioni o altri enti, pubblici o privati, al fine di perseguire finalità comuni sostenendosi vicendevolmente o per realizzare particolari progetti.

Essa potrà partecipare alla costituzione di associazioni aventi oggetto e finalità analoghi o connessi al proprio.

L'associazione è apartitica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

a) promuovere attività culturali in Italia e all'estero; organizzare conferenze, mostre, spettacoli, concerti, corsi, concorsi ed attività di ogni genere.

b) provvedere alla realizzazione, all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e materiale vario;

c) acquistare ed affittare attrezzature, immobili od altri beni strumentali necessari o utili per lo svolgimento delle proprie attività;

d) svolgere attività commerciali e produttive marginali, connesse alle principali.

Art.4) Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

## TITOLO II

### SOCI E ASSISTENTE SPIRITUALE

#### Art.5) Requisiti e ammissione dei soci

Possono essere soci tutti i soggetti maggiori di età che intendono aderire all'Associazione, condividendone le finalità e partecipando fattivamente alle iniziative che la stessa organizza.

L'ammissione dei soci avviene su proposta del Presidente.

L'accettazione delle proposte per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e il rilascio della relativa ricevuta.

Dovrà essere tenuto un libro soci, dove annotare le generalità, la data di ammissione, l'eventuale decesso, recesso, esclusione o decadenza.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art.6) Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) ad intervenire in modo continuativo alla vita dell'associazione;

b) al versamento della quota associativa annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ed al versamento della quota rimborso spese utilizzo servizi, quando richie-

sta e prevista per l'organizzazione di una o diverse iniziative a cui il socio partecipa;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

d) ad osservare reciprocamente e rispettare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine oltre che mantenere un comportamento tale da non arrecare alcun pregiudizio morale o materiale all'associazione.

#### Art.7) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per decesso;

b) per recesso, quando il socio presenta per iscritto le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo;

c) per decadenza, in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa annuale;

d) per esclusione, quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa, protratta per l'intero anno sociale successivo a quello di ammissione del socio, è automatica. In questo caso, la decadenza è comunicata dal Presidente al socio interessato.

a- Si precisa che la delibera di ammissione di un socio che non  
sia perfezionata dal pagamento della quota sociale annuale,  
e come previsto dall'articolo 5 di questo statuto, ha vigore  
solo fino al termine dell'anno sociale durante il quale è av-  
vi- venuta, dopo di che deve essere considerata nulla nella parte  
- riguardante l'ammissione del socio inadempiente.  
- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il  
socio interessato.  
La delibera deve essere comunicata allo stesso socio con let-  
tera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la deli-  
bera di decadenza o d'esclusione, il socio può ricorrere al  
collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la delibera -  
deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni  
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma preceden-  
te.  
Si precisa che, avendo diritto di votare all'Assemblea i soci  
in regola con il pagamento della quota sociale, come previsto  
dall'articolo 10 di questo statuto, e che la delibera di am-  
missione si perfeziona con il versamento della quota associa-  
tiva annuale e il rilascio della relativa ricevuta, come pre-  
visto dall'articolo 5 di questo statuto, il Presidente o il  
Consiglio Direttivo convocano all'assemblea, sia ordinaria  
che straordinaria, solo i soci che risultino in regola alla  
data della firma della lettera di convocazione.

Art.8) L'Assistente Spirituale Diocesano

L'associazione è tenuta ad avere un Assistente Spirituale  
Diocesano.

L'Assistente Spirituale Diocesano, il quale deve condividere  
le finalità dell'associazione, è l'unico membro di diritto  
del Consiglio Direttivo e non è eleggibile alla carica di  
Presidente o Vicepresidente.

L'Assistente Spirituale Diocesano dell'associazione è nomina-  
to dall'Ordinario Diocesano scegliendolo da una terna di can-  
didati presentata dal Consiglio Direttivo. L'Assistente Spi-  
rituale Diocesano rimane in carica: fino alla scadenza del  
mandato, che dura tre anni; alla revoca della nomina da parte  
dell'Ordinario Diocesano; alla presentazione, per iscritto,  
delle dimissioni da tale funzione.

L'Assistente Spirituale Diocesano può chiedere ad altri sa-  
cerdoti di collaborare con lui nello svolgimento delle sue  
funzioni.

### TITOLO III

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art.9) Organi dell'associazione

Gli organi sociali sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'associazione;

##### Art.10) L'Assemblea dei soci

L'associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo so-

le  
vrano.

Hanno diritto di votare all'Assemblea i soci in regola con il

re  
pagamento della quota sociale.

to  
L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

li  
L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio consuntivo e pre-

ventivo, elegge il Consiglio Direttivo e delibera su altre

-  
materie riservate alla sua competenza dallo statuto o su

-  
quanto altro posto all'ordine del giorno dal Consiglio Diret-

-  
tivo o dal Presidente.

-  
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata per nuove elezio-

ni, entro l'ultimo mese dell'esercizio sociale: il Consiglio

Direttivo eletto in questa Assemblea entra in carica il primo

giorno del nuovo esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria, inoltre, viene convocata per nuove

elezioni in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro quattro me-

si dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione

del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica degli arti-

coli del presente statuto, sulla revoca del mandato al Consi-

glio Direttivo, sullo scioglimento dell'associazione e sulla

nomina dei liquidatori.

Non è concessa la modificazione essenziale dell'articolo 3 di

questo statuto: una volontà di modifica in tal senso compor-

terà l'automatico scioglimento dell'associazione e la nomina

dei liquidatori.

#### Art.11) Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avviene mediante affissione di avviso presso la sede legale dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e, entro lo stesso termine, deve essere comunicata agli associati a mezzo di posta, ovvero fax, ovvero posta elettronica.

Nello stesso avviso dovrà essere indicata anche la seconda convocazione dell'Assemblea, la quale non potrà più avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione è predisposta dal Presidente e deve contenere la data, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea.

L'Assemblea, comunque, si intende convocata presso la sede legale, salvo espressa indicazione di altro luogo, sempre in Diocesi di Novara.

#### Art.12) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con la metà più uno dei voti sociali, presenti o rappresentati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti

sociali, presenti o rappresentati;

Le deliberazioni di tale Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita:

a) in caso di modificazioni allo statuto, in prima o seconda convocazione, con almeno i tre quarti dei voti sociali, presenti o rappresentati; in questo caso le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti sociali, presenti o rappresentati ;

b) in caso di revoca del mandato al Consiglio Direttivo, in prima o seconda convocazione, con almeno i due terzi dei voti sociali, presenti o rappresentati; in questo caso le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti sociali espressi, presenti o rappresentati;

c) in caso di scioglimento dell'associazione, in prima o seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci; non è ammessa in questo caso la rappresentanza per delega. Allo scioglimento devono essere favorevoli almeno i tre quarti dei soci.

Nelle Assemblee, ordinarie o straordinarie, le votazioni avvengono, normalmente, per alzata di mano, tranne che nei casi in cui debbano essere deliberati provvedimenti nei confronti

di uno o più soci o sia predisposto dal Consiglio Direttivo  
un regolamento che preveda altre modalità di voto.

Per l'assunzione delle deliberazioni vige il principio del  
voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice  
Civile.

Dovrà essere tenuto un libro dei verbali delle Assemblee.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario oppure,  
in caso di sua assenza, da chi sarà designato dall'Assemblea  
all'inizio della seduta.

I verbali delle Assemblee devono essere firmati da chi li re-  
dige e da chi presiede.

In caso di Assemblee straordinarie, quando il Consiglio Di-  
rettivo lo riterrà opportuno, si potrà richiedere la verba-  
lizzazione della seduta da parte di un Notaio.

#### Art.13) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'asso-  
ciazione; in caso di sua assenza, è presieduta dal Vicepresi-  
dente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da chi sa-  
rà designato dall'Assemblea.

#### Art.14) Rappresentanza nell'Assemblea di soci

Un socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché  
munito di delega scritta da presentare al Presidente dell'As-  
semblea all'inizio della seduta. Ogni associato non può rap-  
presentare più di un altro socio.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole As-

semblee.

#### Art.15) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a venticinque soci, eletti nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi durano in carica per il periodo di un esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, quale suo primo atto, elegge, tra i propri membri, il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente; preferibilmente, Presidente e Vicepresidente non devono essere dello stesso sesso.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo e/o dall'associazione o in caso di revoca del mandato del Presidente e/o del Vicepresidente, il Consiglio provvederà a nuove elezioni e il nuovo Presidente e/o il nuovo Vicepresidente rimarrà/rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere e il Segretario.

Il Vicepresidente può essere nominato anche Tesoriere.

Potranno altresì essere nominati uno o più consiglieri delegati, con poteri e rappresentanza determinati all'atto della nomina.

Si ritengono automaticamente costituiti, all'interno del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza e il Coordinamento Generale. L'Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Assistente Spirituale

Diocesano e, se nominato, dal Consigliere Delegato agli affari giuridici e statutari, e ha il compito di aiutare il Presidente nella conduzione degli affari sociali e nella gestione ordinaria dell'Associazione e delle iniziative approvate dal Consiglio Direttivo. Il Coordinamento Generale è composto dall'Ufficio di Presidenza e dai Consiglieri Delegati e ha il compito di coordinare tutta l'attività dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica, ad esclusione dei rimborsi spesa documentati.


Le dimissioni dal Consiglio e/o dall'associazione, la decadenza o l'esclusione di singoli membri danno luogo alla sostituzione con il sistema della cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto con le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente, che decade con il Consiglio, è tenuto a convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio.

#### Art.16) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera in merito:

- a) all'elezione del Presidente dell'associazione e del Vice-presidente e alla revoca dei mandati;
- b) alla nomina del Tesoriere, del Segretario e dei Consiglieri Delegati e alla revoca degli incarichi;
- c) all'indicazione della terna di candidati, da presentare



all'Ordinario Diocesano, per la nomina dell'Assistente Spirituale Diocesano dell'associazione;

d) alle iniziative da promuovere e ai criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione;

e) all'organizzazione, alle modalità di coordinamento e alla dislocazione nel territorio della Diocesi delle varie attività;

f) all'ammissione dei nuovi soci, su proposta del Presidente;

g) alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

h) alla determinazione dell'ammontare, dei modi e dei tempi di versamento della quota associativa annuale;

i) all'ammontare del rimborso spese che gli associati dovranno versare all'associazione per l'utilizzo dei servizi, secondo l'attività che svolgono, l'impiego di attrezzature o altro e l'utilizzo di strutture pubbliche e private da parte dell'associazione medesima;

j) all'acquisto di beni mobili ed immobili o attrezzature diverse;

k) all'assunzione di eventuale personale dipendente ed al corrispettivo economico da versare allo stesso;

l) alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

m) al regolamento relativo alle elezioni del Consiglio stesso, del Presidente e del Vicepresidente;

n) ad altri eventuali regolamenti;

o) alla dichiarazione di accettazione delle dimissioni del socio, di decadenza e di esclusione dell'associato;

p) al logo od integrazione della denominazione dell'Associazione;

q) ad ogni altra materia di interesse dell'Associazione, ad esclusione di quanto è di competenza dell'Assemblea.

#### Art.17) Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione, il quale fissa data, ora e luogo della seduta e stabilisce l'ordine del giorno, con avviso scritto inviato a tutti i componenti tramite posta, ovvero fax ovvero posta elettronica.

Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza può essere presieduto dal Vicepresidente.

La riunione del Consiglio Direttivo, in unica convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se as



sunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per la revoca del mandato al Presidente e/o al Vicepresidente

occorre la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono, normalmente, per alzata di mano,

tranne che nei casi in cui debbano essere deliberati provve-

dimenti nei confronti di uno o più soci o sia predisposto dal

Consiglio Direttivo un regolamento che preveda altre modalità

di voto.

Dovrà essere tenuto un libro dei verbali del Consiglio Diret-

tivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti

dal Segretario oppure, in caso di sua assenza, da chi sarà

designato all'inizio della seduta.

I verbali del Consiglio devono essere firmati da chi li redi-

ge e da chi presiede.

#### Art.18) Il Presidente dell'associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, di fron-

te ai terzi e in giudizio; ha la responsabilità della condu-

zione e del buon andamento degli affari sociali, ed è il ga-

rante dell'unità e della stabilità dell'associazione.

Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assem-

blea dei soci; allo stesso spetta la firma degli atti sociali

che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che

dei terzi.

Al Presidente è attribuita la facoltà di sospendere, per gravi motivi, dall'incarico e/o dal Consiglio Direttivo non più di un terzo dei membri dello stesso, con temporanea assunzione di funzioni e convocazione del Consiglio entro trenta giorni dall'atto di sospensione, inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato o agli interessati, per la discussione e, sentiti il socio o i soci sospesi, l'eventuale delibera di ratifica del provvedimento.

La delibera deve essere comunicata all'interessato o agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso tale delibera è possibile ricorrere al collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.



La facoltà di sospensione non può essere esercitata solamente nei confronti dell'Assistente spirituale.

#### Art.19) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nelle funzioni di coordinamento e conduzione dell'attività sociale.

Il Vicepresidente, inoltre, sostituisce il Presidente:

- a) in caso di assenza, nel presiedere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) in caso di gravi impedimenti o delega scritta, nella rappresentanza legale e processuale dell'associazione e nella



ra- firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei  
più riguardi dei soci che dei terzi.

o- Art.20) Il Tesoriere

ta Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'associa-  
zione ed è il responsabile della documentazione contabile.

- Art.21) Il Segretario

i Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e del-  
le Assemblee, è il curatore delle formalità burocratiche ed  
amministrative attinenti alla vita dell'associazione ed è il  
responsabile dell'archivio sociale.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E PATRIMONIO

Art.22) Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno.

Art.23) Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consi-  
glio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci  
inderogabilmente entro quattro mesi dal termine dell'anno  
sociale.

Art.24) Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo dell'esercizio sociale sarà predispo-  
sto dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi e degli  
indirizzi che si intendono svolgere nell'anno sociale e che  
saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art.25) Affissione del bilancio

Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea deve essere affisso nella sede sociale e rimanere esposto durante i trenta giorni successivi alla data della deliberazione.

#### Art.26) Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:


- a) dalle quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ad ogni successiva annualità sociale; la quota associativa è intrasmissibile, se non per causa di morte, e non rivalutabile;
- b) dai contributi e dalle liberalità dei soci e di terzi;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti e associazioni in genere;
- d) da sovvenzioni di terzi, donazioni o lasciti testamentari;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni.

#### Art.27) Versamento della quota associativa

La quota associativa deve essere interamente versata dal socio in qualsiasi momento dell'anno sociale avvenga l'ammissione.

#### Art.28) Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.



È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione stessa sia imposta dalla legge.

## TITOLO V

### NORME FINALI E GENERALI

#### Art.29) Collegio arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo nominato dai primi due arbitri

Il socio che intende ricorrere al Collegio Arbitrale, dopo aver nominato il suo arbitro, con conferma scritta dello stesso, dovrà inviare memoria scritta con lettera raccomandata e avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo che provvederà nei trenta giorni successivi a nominare l'arbitro e ad espletare le procedure successive.

#### Art.30) Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori saranno deliberate dall'Assemblea secondo le norme riportate nel presente statuto.

Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea o del Vescovo di Novara, a fini

benefici oppure ad altre associazioni a carattere non commerciale che operino in identico od analogo settore o aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art.31) Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno rinvio alle norme stabilite dall'ordinamento vigente e in particolare dal Codice Civile in tema di associazioni.

All'originale sottoscritto:

ANNARITA MERIGO

ENRICO COMOLA NOTAIO

**TENORE DI REGISTRAZIONE**

**Registrato a Novara il 01 OTT. 2002 al N. 5324**

**serie 1<sup>a</sup> Esatti Euro 129,11**

**di cui Euro — per trascrizione**

**Copia conforme all'originale.**

**Novara, 20 novembre 2002**

